

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

**Prot.n° 7966**

**Ordinanza n° 58**

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.**

## IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n°53 del 10.08.2012;
- Viste le proprie successive ordinanze n°63/2012 – 76/2012 - 10/20123 – 22/2013 – 25/2013;
- Vista la successiva propria ordinanza n°45 prot. n°6662 del 26.07.2013;
- Accertato che, l'attivazione del pozzo idrico n°2 del campo pozzi presso lo stadio comunale di cui al progetto di finanza della società Stemag s.r.l. è stata momentaneamente sospesa per l'esecuzione di ulteriori verifiche, accertamenti e approfondimenti tecnici;
- Che l'erogazione di acqua del pozzo n°1, a causa di un calo di portata non è più sufficiente a soddisfare i bisogni delle zone di sant'Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Che nelle suddette zone la carenza idrica accertata costituisce grave pericolo igienico sanitario;
- Che la Sorical al fine di consentire la giusta fornitura idrica in Montepaone Lido con l'utilizzo del serbatoio Nisticò ha verbalmente comunicato la necessità e l'urgenza di procedere alla diminuzione della portata idrica dal punto di fornitura Ponte Grizzo;
- Che la fornitura del Ponte Grizzo serve le zone sopra descritte;
- Che per la risoluzione del grave problema la società Stemag s.r.l. ha individuato in un'area di proprietà della Cammari Uno s.r.l. inclusa nel PRG come area di parcheggio, l'esistenza di un pozzo prova realizzato circa venti anni addietro a fronte della concessione d'acqua minerale rilasciata dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n°3800 del 21.07.1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria in data 16.09.1997;
- Che campioni della risorsa idrica emunta dal pozzo di cui sopra sono stati sottoposti ad analisi chimico fisiche e batteriologiche presso i laboratori autorizzati "Antico laboratorio s.a.s e Eco Control s.r.l." di cui ai rapporti di prova 23.05.2013, 05.06.2013, 25.07.2013 al fine di accertare la conformità ai dettami del DLgs n°31 del 02.02.2001 con risultati favorevoli ovvero di potabilità e di utilizzo per consumo umano;
- Che nelle more di riattivazione del pozzo n° 2 sito nel campo pozzi presso lo stadio comunale e nelle more di espletamento di ulteriori indagini per la realizzazione di altro pozzo in area individuata a tale scopo nelle vicinanze del pozzo prova presente in proprietà Cammari uno s.r.l. inclusa nel PRG come area di parcheggio è necessario comunque assicurare l'erogazione idrica nelle zone Sant'Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;
- Che nelle zone di cui sopra l'erogazione idrica insufficiente, aumenta di molto il pericolo igienico sanitario;
- Accertato che risultano ancora in atto le motivazioni per il risparmio e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile di cui alla propria ordinanza n°51 del 08.08.2012,
- Accertato che la Stemag s.r.l. si è detta disponibile ad immettere nella rete comunale la risorsa idrica, del pozzo sito in Località Cammari, accollandosi l'onere di monitorare in modo continuativo la potabilità senza accaparrare diritti o pretese di ulteriori compensi oltre a quelli previsti nella Convenzione sottoscritta in data 09.05.2012 Rep. n°4;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- Ritenuta necessaria e urgente la risoluzione della fornitura idrica nelle zone Sant'Angelo – Mannis – Bricà – Timponello – Calaghena;

- Sentita per le vie brevi la disponibilità della proprietà Cammari Uno s.r.l. che ha già concesso alla Stemag l'accesso ai luoghi per l'esecuzione dei lavori necessari al caso;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **ORDINA**

- o Alla concessionaria "Stemag S.rl." previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica a continuare ad immettere temporaneamente nella rete idrica l'acqua emunta dal pozzo prova sito in località Cammari in area inclusa nel PRG Vigente come area di parcheggio e di cui alla concessione d'acqua minerale rilasciata alla Società dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n°3800 del 21.07.1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria in data 16.09.1997;
- o La concessionaria "Stemag S.rL" è tenuta ad eseguire con continuità settimanale le analisi attestanti la potabilità dell'acqua immessa in rete e, pertanto, è unica responsabile in caso di distribuzione di risorsa idrica non avente i requisiti di potabilità ai sensi legge;
- o In caso di risultati negativi la Stemag s.r.l. dovrà immediatamente procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua interessata senza alcun indugio e senza attendere alcun provvedimento di questo Ente;
- o L'immissione in questione dovrà essere sospesa entro e non oltre il 31.12.2013;

### **DISPONE**

La notifica della presente alla Stemag s.r.l. nonché la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e l'invio di una copia alla Prefettura di Catanzaro ed alla società Cammari Uno s.r.l.;

### **AVVERTE**

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Calabria ai sensi della legge 1034/'71 nel termine di 60 gg. dalla sua notificazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla data della notificazione (DPR n° 1199/1971).

**Montepaone, 23.09.2013**

**IL SINDACO**  
**( Dott. Francesco FROIO )**